



A.C. 2426 - Le misure in favore del mecenatismo culturale in Francia e Germania

Note informative sintetiche

N° 13 /I - 17 giugno 2014

Francia

In **Francia** lo sviluppo del mecenatismo, di imprese o di privati, ha registrato un particolare aumento negli ultimi dieci anni, grazie alle misure d'incentivo fissate dalla Legge del 1° agosto 2003 sul mecenatismo, le associazioni e le fondazioni ([Loi n. 2003-709](#)) e alle successive modifiche apportate a tale provvedimento. Il mecenatismo si realizza attraverso il versamento di un **dono** (in denaro, in natura o in competenza) ad un organismo per sostenere un'opera d'interesse generale. Se il beneficiario della donazione rientra tra gli organismi che possono godere di forme di "**mecenatismo deducibile**", i **donatori** avranno diritto ad alcune agevolazioni fiscali (ad esempio, nel caso del mecenatismo d'impresa a favore dell'organizzazione di mostre d'arte contemporanea, ad una riduzione d'imposta pari al **60%** dell'ammontare della donazione).

Nel **settore della cultura** sono previsti vantaggi specifici e molto incentivanti per il **mecenatismo delle imprese e dei privati** (cfr. Ministère de la Jeunesse et des solidarités actives, [Guide du Mécénat. Entreprises et associations](#)).

I principali organismi eleggibili al cosiddetto "mecenatismo deducibile", salvo verifica caso per caso, sono i seguenti:

- lo Stato, le collettività locali e i loro enti (istruzione fiscale in [BOI 4 C-5-04, n. 112 del 13 luglio 2004](#));
- gli organismi d'interesse generale (in particolare, le associazioni no profit previste dalla Legge del 1901);
- le fondazioni e le associazioni riconosciute di utilità pubblica e le associazioni protette;
- le fondazioni di impresa (doni dei dipendenti dell'impresa fondatrice e dei dipendenti del gruppo);
- i fondi di dotazione;
- i musei di Francia ([Loi n. 2002-5 du 4 janvier 2002](#) sui musei di Francia);
- la maggior parte dei monumenti storici privati (per i relativi lavori di restauro sulle parti protette o per i lavori relativi all'accesso di persone disabili);
- gli organismi la cui gestione è disinteressata e che hanno per attività principale la diffusione di spettacoli dal vivo o l'organizzazione di mostre di arte contemporanea (ad esclusione degli organismi costituiti sotto forma di società, con la sola eccezione delle società a capitale interamente pubblico);
- alcuni enti di ricerca o di insegnamento pubblici o privati, riconosciuti d'interesse generale.

Gli organismi beneficiari di donazioni da parte di persone fisiche o giuridiche devono peraltro assicurare la pubblicità dei loro bilanci annuali in caso di donazioni pari o superiori a 153.000 euro all'anno (*Code de commerce*, artt. [L612-4](#) e [D612-5](#); [Décret n. 2009-540, du 14 mai 2009](#)).

È incentivato il **mecenatismo culturale delle imprese** a favore dell'arte contemporanea, del patrimonio artistico e culturale, delle forme di spettacolo dal vivo, della salvaguardia e dell'arricchimento delle collezioni pubbliche (*Code Général des Impôts*, [art. 238 bis AB](#), [BOI 4 C-5-04, n. 112 del 13 luglio 2004](#); per una definizione delle opere d'arte, cfr. *Code Général des Impôts*, [art. 98 A de l'annexe III](#) e [BOI 5 G-2-06, n. 175 del 26 ottobre 2006](#)).

Disposizioni specifiche sono poi riservate a organismi pubblici e privati no profit la cui principale attività sia la rappresentazione di **spettacoli dal vivo** (teatro, opera lirica, danza, circo, opere musicali e cinematografiche) o l'organizzazione di **mostre d'arte contemporanea**. Tali organismi, anche se assoggettati all'IVA e ad altre imposte commerciali, possono beneficiare del mecenatismo d'impresa, con la **riduzione d'imposta, prevista i donatori, del 60% dell'ammontare della donazione**, entro il limite del 5 per mille del fatturato (*chiffre d'affaires*). Se, durante l'anno di esercizio, il 60% totale dei

versamenti effettuati a titolo di mecenatismo supera il summenzionato plafond del 5 per mille, la somma eccedente può essere riportata sui cinque esercizi successivi, dopo aver tenuto conto dei versamenti effettuati a titolo dell'anno d'imposta, senza che possa risultare un superamento del plafond per ciascuno dei successivi esercizi.

Dal 2007 il mecenatismo d'impresa è stato esteso anche a società a capitale interamente statale o di uno o più enti pubblici nazionali, da soli o congiuntamente con una o più collettività territoriali, e che abbiano come attività principale la presentazione di spettacoli dal vivo o l'organizzazione di mostre di arte contemporanea (*Code Général des Impôts*, [art. 238 bis, 1](#) e [BOI 4 C-5-04, n. 112 del 13 luglio 2004](#)).

Specifiche agevolazioni fiscali sono previste per l'impresa donatrice in caso di **finanziamento all'acquisto** di un bene culturale riconosciuto **"tesoro nazionale"** o **"opera di grande interesse patrimoniale"** a vantaggio di una collezione pubblica. In tale caso, il donatore ha diritto ad una **riduzione d'imposta pari al 90% dell'ammontare del versamento effettuato**, nel limite del 50% dell'imposta dovuta dalla società. Se invece l'impresa acquista un "tesoro nazionale" per proprio conto, il vantaggio fiscale si riduce al 40% delle somme impiegate per l'acquisto (*Code Général des Impôts*, [art. 238 bis-0 A](#) e [art. 238bis-0 AB](#), [BOI 4 C-5-04, n. 112 del 13 luglio 2004](#) e [BOI 4 C-6-02, n. 184 del 24 ottobre 2002](#)).

Dal **2007** è stata inoltre prevista l'applicazione della riduzione d'imposta per mecenatismo alle donazioni delle imprese destinate ai **lavori di restauro e di accessibilità del pubblico ai monumenti storici privati**. A tal fine la donazione alla Fondazione del patrimonio o ad altre fondazioni o associazioni riconosciute danno diritto a una riduzione d'imposta, per le imprese o per i privati donatori, a condizione che il monumento che ne beneficia sia conservato dal suo proprietario ed aperto al pubblico per "almeno dieci anni" ([BOI 5 B-21-07, n. 133 del 31 dicembre 2007](#), *Décret* n. 2008-195 del 27 febbraio 2008 e *Arrêté* del 27 febbraio 2008 sulle condizioni di apertura al pubblico dei monumenti storici).

Un'impresa può infine contribuire ad un determinato progetto o evento non attraverso un finanziamento in denaro, ma mediante la fornitura dei mezzi (prodotti o servizi) necessari alla causa che intende sostenere. Anche per tale forma di **mecenatismo**, detto **"in natura o in competenza"**, l'ordinamento francese ha previsto misure incentivanti equivalenti a quelle previste per i contributi in denaro. All'apporto dell'impresa **in natura** dovrà essere dato il valore del prezzo di costo o il valore netto contabile per gli elementi iscritti all'attivo dell'impresa. Il *Code Général des Impôts* e le relative disposizioni di applicazione fissano inoltre i diversi criteri per l'attribuzione di valore a prestazioni fornite a titolo di **"mecenatismo di competenza"** e indicano le modalità della conclusione di "convenzioni" tra le due parti del mecenatismo, mecenate e beneficiario (cfr. tra le altre disposizioni, [BOI 4 C-5-04, n. 112 del 13 luglio 2004](#), [BOI 13 L-5-04 n. 164 del 19 ottobre 2004](#) e *Code Général des Impôts*, [art. 38 nonies de l'annexe III](#)).

Anche il **mecenatismo dei privati** consente ai donatori di godere di un regime di agevolazioni fiscali. La riduzione d'imposta è pari in tal caso al **66%** delle somme versate, nel limite annuale del 20% del reddito imponibile. Se il plafond del 20% viene superato, il beneficio della riduzione può essere ripartito sui 5 anni successivi.

Per un reddito che si mantiene stabile nell'arco di cinque anni, il donatore può dedurre dalla sua imposta sul reddito, per lo stesso periodo, il 66% di una donazione pari alla totalità del reddito imponibile dell'anno iniziale del quinquennio preso in considerazione. Tale disposizione consente ai privati di costituire o aumentare il capitale di una fondazione grazie ad un apporto puntuale importante e di rispondere sia alle esigenze di donatori regolari di somme modeste, sia a quelle di donatori che vogliano realizzare un atto di mecenatismo importante.

Anche per i privati, inoltre, le donazioni possono essere in denaro o in natura (ad esempio, il dono di un'opera d'arte) compreso "l'abbandono volontario di redditi e di prodotti". Va segnalato infine che anche i dipendenti delle imprese possono beneficiare di vantaggi fiscali per tutte le donazioni operate a favore della fondazione della loro impresa o della fondazione del loro gruppo (*Code Général des Impôts*, [art. 200](#), [BOI 4 C-5-04, n. 112 del 13 luglio 2004](#), e [BOI 5 B-9-04, n. 66 del 9 aprile 2004](#)).

Oltre alla riduzione fiscale, al donatore viene offerto il vantaggio delle **"contropartite"**. Il valore di tali contropartite deve rimanere all'interno di un rapporto di 1 a 4 con l'ammontare della donazione, ovvero non superare il 25% di tale ammontare (ad esempio, per una donazione ad un'associazione di volontariato di 100 euro il privato potrà dedurre 66 euro dalla sua imposta sul reddito e ricevere anche una maglietta in regalo, di valore non superiore a 25 euro). Dal 1° gennaio 2011 per il mecenatismo di

privati le contropartite non devono, in ogni caso, oltrepassare il limite forfettario di 65 euro ([BOI 5 B-10-11, n. 42 dell'11 maggio 2011](#)).

Dal 2009, infine, il beneficio del mecenatismo è stato esteso, a determinate condizioni, anche a donazioni a favore di organismi riconosciuti, la cui sede si trovi in uno Stato membro dell'UE o in uno Stato dello Spazio Economico Europeo che abbia concluso con la Francia una convenzione fiscale contenente una clausola di assistenza amministrativa finalizzata alla **lotta contro la frode o l'evasione fiscale** (*Code Général des Impôts*, [art. 200](#), [art. 238 bis](#) e [art. 885-0 V bis A](#)).

Germania

In **Germania**, la politica culturale si basa su un modello federale. Essa è disciplinata dai principi del decentramento, della sussidiarietà e del pluralismo. Tutti i livelli di governo operano all'interno di un quadro costituzionale che specifica le loro competenze nel settore culturale. In base alla Legge fondamentale tedesca, la promozione della cultura e delle arti rientra tra le competenze dei singoli *Länder* che, insieme ai comuni, finanziano la maggior parte degli enti culturali. Lo Stato federale interviene in tre ambiti:

- miglioramento del quadro istituzionale per lo sviluppo delle arti;
- conservazione e tutela del patrimonio culturale;
- creazione e promozione di programmi culturali internazionali.

L'arte e la cultura, oltre ad essere sostenute dal settore pubblico, sono promosse e finanziate in misura considerevole anche da privati (singoli e imprese). Il sostegno da parte delle imprese (*Unternehmensförderung*) può essere distinto in tre modalità: mecenatismo (*Mäzenatentum*), sponsorizzazioni (*Sponsoring*) e donazioni (*Spendenwesen*). Queste ultime, effettuate da privati e imprese per scopi di pubblica utilità, sono per loro natura volontarie, non hanno vincoli giuridici e non comportano alcun corrispettivo.

Il sostegno finanziario ad organizzazioni senza scopo di lucro che promuovono l'arte e la cultura da parte **dei privati** e delle **imprese private** è da considerarsi "**donazione**" (*Spende*), ai sensi del [§ 10b](#), comma 1, frase 1, della Legge sull'imposta sul reddito ([Einkommensteuergesetz](#) – EstG), del [§ 9](#), comma 1, n. 2, della Legge relativa alle imposte sulle società ([Körperschaftsteuergesetz](#)) e del [§ 9](#), n. 5, della Legge relativa all'imposta sull'industria ([Gewerbesteuer](#)), qualora vada a sostenere programmi di pubblica utilità e di interesse collettivo (*steuerbegünstigte Zwecke*) (§§ [52](#), [53](#) e [54](#) del Codice delle imposte - [Abgabenordnung](#)).

Le donazioni da parte di singoli cittadini e di aziende godono di vantaggi fiscali; in particolare, tali donazioni sono riconosciute come **spese straordinarie** (*Sonderausgaben*) e possono essere detratte nella misura massima del **20% del reddito complessivo** o, in alternativa e solo per le imprese private, entro il limite del **4 per mille del fatturato annuo** e dei salari e stipendi ([§ 10b](#) Abs. 1, S. 1, EStG).

Per ottenere tali **agevolazioni fiscali**, i soggetti beneficiari delle donazioni devono essere: persone giuridiche di diritto pubblico o uffici pubblici, che si trovano in uno Stato membro dell'Unione europea o in un Paese in cui trova applicazione l'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE); ovvero società o associazioni di persone o di beni che godono di agevolazioni fiscali e che si trovano in uno Stato membro dell'Unione europea o in un Paese in cui trova applicazione l'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE).